

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI FROSINONE**

In persona della dott.ssa Giulia Franco, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. *omissis* R.A.C.,
promossa da:

SOCIETA' ALFA

Attore

CONTRO

BANCA TRATTARIA

convenuta

SOCIETA' BETA

convenuta

BANCA NEGOZIATRICE

convenuta contumace

OGGETTO: pagamento somma

Conclusioni delle parti: come da conclusioni formulate nei propri scritti difensivi da intendersi qui integralmente trascritte.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato per l'udienza del 15.12.16 la società attrice conveniva in giudizio BANCA TRATTARIA e BANCA NEGOZIATRICE e alla SOCIETA' ALFA per ivi sentirli condannare in solido tra loro al pagamento della somma di E 2500,00 lamentando la negoziazione fraudolenta di 2 assegni bancari non trasferibili — tratti sulla BANCA TRATTARIA emessi dalla SOCIETA' BETA in pagamento di merce fornita dalla società attrice e consegnati allo spedizioniere *omissis*, assegni che risultavano contraffatti nel nominativo e negoziati da SOCIETA' BETA presso la filiale di BANCA NEGOZIATRICE

Si costituivano in giudizio gli istituti di credito impugnando e contestando tutto quanto dedotto in ordine alla loro presunta responsabilità per essere stati negoziati in *check truncation*

La BANCA TRATTARIA avanzava domanda di manleva nei confronti della SOCIETÀ ALFA.

La BANCA NEGOZIATRICE in persona del legale rappresentante *p.t.* regolarmente citata non si costituiva in giudizio.

Ritenuta la causa documentalmente provata, il Giudice la rinviava all'udienza del 19.04.2018 per discussione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va dichiarata la contumacia della convenuta BANCA NEGOZIATRICE in persona del legale rappresentante *p.t.* con sede in *omissis*.

La domanda è fondata e merita l'accoglimento.

Lo svolgimento della vicenda risulta provato. I titoli in parola sono stati negoziati presso l'Istituto di Credito *omissis* a favore di soggetti diversi dalla *omissis* e **la parte convenuta non ha dimostrato in alcun modo di aver svolto alcuna attività identificativa dei presentatori degli assegni, che, in caso di corretto e diligente svolgimento, avrebbe precluso la negoziazione dei titoli.**

Né la procedura interbancaria *check truncation* esclude la responsabilità della società convenuta e l'omessa materiale apprensione dei titoli da parte delle banche trattarie non esclude l'esigenza di realizzare meccanismi di controllo idonei ad assolvere all'obbligo di riscontrare l'identità dei presentatori dei titoli e la contraffazione dell'assegno evidente *ictu oculi*.

Per conseguenza, la responsabilità della banca "non può essere esclusa con riguardo al riscontro della conformità della firma allo specimen, atteso che, in presenza di circostanze del caso concreto, che suggeriscano, secondo le regole di diligenza cui è tenuto il mandatario, ulteriori controlli, l'omissione di questi integra colpa ed è quindi ostativa alla configurabilità di una situazione di apparenza giustificativa di un esonero da detta responsabilità." (v. Cass., Sez. 1, sentenze n. 1764 del 20.2.1988 e n. 21613 del 20.9.2013).

La fattispecie in esame è disciplinata dall'art. 43 del R.D. 1736/1933, che dispone: "L'assegno bancario emesso con clausola 'non trasferibile' non può essere pagato se non al predatore o, a richiesta di costui, accreditato nel suo conto corrente. Questi non può girare l'assegno se non ad un banchiere per l'incasso, il quale non può ulteriormente girarlo. Le girate apposte nonostante il divieto si hanno per non scritte. La cancellazione della clausola si ha per non avvenuta. Colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal predatore o dal banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento"

Al riguardo, va richiamato il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, in base a cui: "La responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall'art. 43 legge assegni (r. d. 21 dicembre 1933, n. 1736), l'incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha - nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la di esse, abbiano sofferto un danno - natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso. Ne deriva che l'azione di risarcimento proposta dal danneggiato è soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale, stabilito dall'art. 2946 cod. civ. (Principio espresso in sede di risoluzione di contrasto di giurisprudenza). " (Cass., Sez. U, Sentenza n. 14712 del 26/6/2007, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 597395; conf. Cass. sentenza n. 7618 del 2010).

Di conseguenza, **va ravvisato l'inadempimento di BANCA NEGOZIATRICE**, consistito nell'indebito utilizzo della provvista, **effettuato mediante il pagamento dell'importo indicato negli assegni a soggetti non adeguatamente identificati o comunque contraffattori dell'assegno.**

Sentenza, Giudice di Pace di Frosinone, dott.ssa Giulia Franco, n. 853 del 17 agosto 2018

Le affermazioni delle convenute circa l'esplicazione della propria condotta diligente sono ininfluenti, in quanto, in base all'art. 1218 c.c., il debitore ha l'onere di provare la non imputabilità dell'inadempimento ovvero la propria mancanza di colpa in relazione al danno generatore del diritto risarcitorio azionato. Per conseguenza, l'istituto di Credito deve essere condannato in solido con la convenuta SOCIETÀ' BETA autrice della contraffazione, al pagamento di E 2500,00 alla società attrice oltre interessi legali dalle suindicate date dei singoli pagamenti al saldo. La BANCA TRATTARIA non ha responsabilità in relazione all'accaduto per cui ha diritto ad essere manlevata dalla SOCIETÀ' BETA in quanto non ricevendo più materialmente il titolo e non potendo verificare materialmente la sua regolarità cartolare, va esonerata da responsabilità in quanto nel caso di specie vi è stato un errore sull'identità dell'effettivo beneficiario e quindi sulla correttezza dell'incasso.

In base al principio della soccombenza, le spese processuali sono dovute alla parte attrice dalla convenuta e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace dott.ssa Giulia Franco definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza o domanda, eccezione e deduzione, condanna la BANCA NEGOZIATRICE in solido con la SOCIETÀ' BETA, in persona del legale rappresentante, a pagare a la complessiva somma di euro 2500,00 oltre interessi legali dalle date dei pagamenti degli assegni indicate nell'espositiva che precede al saldo;

condanna la BANCA NEGOZIATRICE e la SOCIETÀ' BETA a tenere indenne la BANCA TRATTARIA in persona del legale rappresentante *p.t.* da ogni somma corrisposta in forza della presente sentenza

condanna BANCA NEGOZIATRICE E LA SOCIETÀ' BETA, in persona del legale rappresentante, in solido tra loro a rifondere alla società attrice le spese processuali, che liquida nella complessiva somma di euro 1650,00 (150,00 anticipazioni) oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali, come per legge.

Frosinone, lì 07.08.2018

Il Giudice di Pace
Dott.ssa Giulia Franco

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*